

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "BANDA MUSICALE DI VIGODARZERE"

DENOMINAZIONE - SEDE E FINALITA'

Art.1) - E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominata:

Associazione di Promozione Sociale "BANDA MUSICALE DI VIGODARZERE",

è un'organizzazione apolitica e apartitica, di carattere culturale, a partecipazione volontaria, con annessa una Scuola di musica riservata ai Soci effettivi, agli allievi musicisti e/o a tutti i soggetti interessati alla formazione e alla pratica musicale, la cui attività è espressione di partecipazione democratica e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati

L'Associazione ha sede in Vigodarzere (PD) - Via Roma 145 ed opera prevalentemente nella regione Veneto. L'eventuale cambio di indirizzo o di sede nell'ambito dello stesso Comune non comporterà alcuna variazione né allo statuto né ai regolamenti interni

Art.2) - L'Associazione non persegue scopi di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale in ambito culturale, musicale ed educativo, a favore di associati e di terzi, garantendo il rispetto delle pari opportunità e la tutela degli interessi artistici, morali e culturali, che inerenti ad essa abbiano un riflesso nella vita sociale del territorio, attraverso la promozione e la diffusione della cultura musicale.

Art.3) - L'Associazione è costituita con durata illimitata, salvo lo scioglimento ed è regolata dal presente Statuto e, per quanto da esso non previsto, dalle norme del codice civile e dalla normativa vigente in materia di associazioni non riconosciute.

Art.4) - L'Associazione assume la forma di "associazione non riconosciuta" ai fini del codice civile, e quella di "ente non commerciale" ai fini fiscali, anche se potrà svolgere in via accessoria e marginale, attività commerciale per coprire per quanto possibile le spese necessarie al conseguimento degli scopi sociali. I proventi dei corsi aperti ai soci e ai non soci saranno destinati esclusivamente al finanziamento delle iniziative culturali previste nello Statuto.

Tutte le esibizioni pubbliche dell'Associazione, come pure ogni altra forma di attività associativa, si intendono a titolo rigorosamente amatoriale e non professionale. In caso di necessità potrà avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Art.5) - Durante la vita dell'Associazione non potranno essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno esclusivamente reinvestiti in opere e attività volte a perseguire le finalità dell'associazione medesima. L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art.6) – **L'Associazione persegue le seguenti finalità:**

- a) *consolidare e valorizzare la crescita della "Banda Musicale di Vigodarzere" e la relativa Scuola di Musica.*
- b) *promuovere e valorizzare le tradizioni bandistiche e la diffusione della cultura musicale, con particolare attenzione alle attività rivolte alla collettività locale e con una efficiente gestione finalizzata all'ottimizzazione dei costi, nonché l'integrazione sociale di componenti.*
- c) *promuovere e diffondere tra i giovani e gli adulti lo studio, la pratica strumentale, l'approfondimento e la diffusione della cultura musicale, favorendo, in special modo tra gli associati, la costituzione di gruppi strumentali e/o vocali e coordinandone l'attività.*
- d) *la collocazione dell'attività musicale e culturale nel quadro delle strutture culturali di base, aventi diritto al riconoscimento ed al diretto intervento dello Stato, della Regione e degli Enti Locali.*
- e) *operare per la promozione e la diffusione di attività musicali predisponendo e organizzando mezzi e strutture per lo svolgimento, la gestione, l'attivazione di corsi di istruzione nelle specifiche discipline musicali e strumentali, anche in collaborazione con il Comune di Vigodarzere.*

- f) *promuovere, sviluppare e diffondere la cultura musicale e gli artisti valorizzandone dovunque l'opera, l'immagine e l'ingegno, con particolare riguardo per la musica originale per fiati, per le trascrizioni e arrangiamenti di musica classica e popolare.*
- g) *diffondere, valorizzare e incentivare la cultura musicale, promuovendo ed organizzando manifestazioni culturali ed artistiche, concerti cameristici, bandistici, corali, strumentali, saggi, conferenze, concorsi e ogni altra forma di spettacoli legate alla musica, anche in collaborazione con altre associazioni e/o Istituzioni pubbliche e private.*
- h) *offrire un insegnamento musicale idoneo al conseguimento di una preparazione modulata su diversi livelli, utile all'inserimento nei gruppi musicali e corali e di favorire la prosecuzione degli studi, nei livelli superiori, presso i Conservatori di Musica.*
- i) *insegnare la musica, per il mantenimento della tradizione della banda musicale nel paese, attraverso la gestione della propria Scuola di musica e l'organizzazione di specifiche attività culturali anche in collaborazione con le Scuole e/o Associazioni presenti sul territorio.*
- j) *partecipare a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali, promosse dall'Associazione o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedano la presenza.*
- k) *ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statuari.*
- l) *promuovere e incentivare lo studio, la ricerca e la diffusione delle tradizioni popolari, mediante manifestazioni teatrali e letterali in genere.*
- m) *svolgere attività editoriale, letteraria e musicale, curando la creazione di siti internet, la pubblicazione e la diffusione di periodici, riviste, giornali, test musicali, materiale fonografico, informativo e audiovisivo, per la diffusione e la divulgazione delle attività dell'Associazione.*
- n) *promuovere e incentivare scambi culturali, gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri*
- o) *aderire ad associazioni, enti o federazioni a carattere nazionale e internazionale con similari obiettivi, nonché a convenzioni con enti pubblici o privati.*

L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini potrà tra l'altro:

- 1) *stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per l'affidamento in gestione di parte delle attività.*
- 2) *svolgere e/o gestire ogni altra iniziativa, ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali.*
- 3) *attivare iniziative musicali e culturali, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita, anche con altri soggetti pubblici e/o privati.*
- 4) *la diffusione della musica ad ogni livello e in ogni ambiente scolastico ed extra-scolastico, come parte integrante della formazione della persona e della sua crescita individuale e sociale, assumendo il ruolo di strumento permanente di promozione sociale, culturale ed educativo.*
- 5) *erogare premi e borse di studio per i partecipanti alle attività organizzate dall'Associazione.*

PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE

Art.7) - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) *beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o che pervengono a qualsiasi titolo.*
- b) *contributi, donazioni, lasciti e successioni effettuati da Enti o da privati.*
- c) *eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.*

Art.8) - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) *quote e contributi degli associati.*
- b) *eredità, donazioni e legati.*
- c) *contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari.*
- d) *contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali.*
- e) *entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati*
- f) *proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.*
- g) *erogazioni liberali degli associati e dei terzi e altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.*

h) entrate derivanti da iniziative promozionali, finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

Art. 9) - L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

I SOCI

Art.10) - L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali, siano essi persone fisiche e/o giuridiche.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

I soci diversi dalle persone fisiche dovranno nominare un loro rappresentante in seno all'Associazione. Il diritto di voto per i soci che non abbiano compiuto il 18° anno di età è demandato ad un genitore o a chi ne esercita la potestà.

Art.11) - Fanno parte dell'Associazione i Soci Ordinari, Sostenitori e Onorari.

a) Sono Soci Ordinari: le persone fisiche o giuridiche e gli iscritti alla Scuola di Musica che aderiscono all'Associazione, impegnandosi a versare la quota associativa determinata annualmente dal Consiglio Direttivo ed eventuali quote addizionali necessarie allo svolgimento di attività specifiche in diretta attuazione degli scopi istituzionali, e/o fornire prestazioni gratuite secondo le richieste degli organi direttivi. Per il minore d'età è richiesta l'autorizzazione scritta di almeno un genitore che lo rappresenta.

b) Sono Soci Sostenitori: le persone che prestano la loro opera, in qualità di musicisti e/o di istruttori, sia nei gruppi strumentali e/o vocali e in attività di organizzazione, formazione e promozione associativa, unitamente alle persone che sostengono economicamente l'Associazione. La quota associativa si intende comunque assolta con la prestazione della loro attività o del loro sostegno.

c) Sono Soci Onorari: le persone fisiche o giuridiche, Enti o Istituzioni che abbiano fortemente contribuito alla valorizzazione dell'Associazione. A pieno diritto è riconosciuto socio onorario l'Amministrazione Comunale di Sinnai nella persona del Sindaco o di un suo delegato.

Art.12) - L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale. La domanda di ammissione a socio da parte di un minorenni dovrà essere autorizzata per iscritto da chi ne esercita la patria potestà. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I soci accettano senza riserve le norme statutarie e regolamentari e ne fanno proprie le finalità. Lo stato di Socio può essere revocato con delibera motivata di esclusione da parte dell'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione, per accertati motivi d'incompatibilità con le norme del presente Statuto e comunque nel rispetto dell'art. 24 del C.C.

Art.13) - I soci sono obbligati a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota sarà determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art.14) - Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell'incarico ricoperto.

I soci che intendono praticare attività musicale e concertistica in nome dell'Associazione o per conto di essa, o si impegnano a prestare la loro opera a fini educativi e promozionali nell'ambito dell'oggetto sociale, sono

previsti rimborsi spese, gettoni di presenza e borse di studio, assegnati dal Consiglio Direttivo o, per delega dello stesso, dal Presidente, su cui saranno operate le ritenute di legge ove dovute.

Art.15) - L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione. Con l'adesione all'Associazione, il socio assume preciso impegno di osservare lo statuto, il regolamento interno ed ogni altra delibera assunta dal Consiglio Direttivo. La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, nonché di partecipare alle attività sociali secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento. I soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni e/o associazioni alle quali l'Associazione stessa aderisce.

Art.16) - La qualità di socio dà diritto:

- a) *a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione.*
- b) *a partecipare all'assemblea con diritto di voto.*
- c) *ad accedere alle cariche associative.*
- d) *a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia.*

Art.17) - I soci cessano di appartenere all'Associazione:

- a) *per morte delle persone fisiche o per estinzione delle persone giuridiche o enti.*
- b) *per recesso comunicato a mezzo lettera raccomandata al Consiglio Direttivo.*
- c) *per morosità, per cui il socio che non abbia provveduto al pagamento della quota associativa entro 30 giorni dalla scadenza, sarà escluso di diritto dall'Associazione.*
- d) *per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, anche in seguito a richiesta di un altro singolo socio, pronunciata contro il socio che non abbia rispettato le regole di questo Statuto o che in qualunque modo arrechi anche gravi danni morali o abbia commesso azioni ritenute lesive del buon nome dell'Associazione o che con la sua condotta svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione. Il giudizio del Consiglio Direttivo è insindacabile ed il socio espulso non potrà più essere riammesso.*

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.18) - L'Assemblea è costituita da tutti i Soci maggiorenni di cui all'art.10 e rappresenta il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie.

Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione solo i Soci in regola con il versamento della quota annua. Tutti gli associati, di qualsiasi categoria, hanno pieno diritto di voto attivo e passivo. **Nessun Socio può essere rappresentato per delega.**

Tanto l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide: in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci; in seconda convocazione, a distanza di almeno un'ora, qualunque sia il numero dei presenti. **Per essere eletti alle cariche sociali i soci devono candidarsi.**

Art.19) - L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente; in assenza di entrambi è presieduta dal componente più anziano del Consiglio Direttivo.

Art.20) - La convocazione dell'Assemblea deve essere comunicata con apposito avviso affisso nella sede almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, seguito da invito scritto inviato al domicilio dei Soci. La comunicazione dovrà contenere la data, l'ora, la sede, il giorno della riunione e l'indicazione degli argomenti in discussione.

Art.21) - Spetta all'Assemblea dei Soci:

- a) *deliberare sul rendiconto consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo.*
- b) *eleggere il Presidente, i Consiglieri e il Revisore dei Conti.*
- c) *discutere ed approvare ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo.*
- d) *accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci.*

e) *deliberare su eventuali modifiche al regolamento generale.*

Art.22) - L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, per presentare il rendiconto sull'attività svolta, la situazione finanziaria, il bilancio consuntivo e preventivo, il programma delle attività future. Nella medesima riunione, quando coincida la scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede all'elezione, del Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo. Provvede inoltre all'elezione di un Revisore dei Conti, possibilmente qualificato a livello professionale in campo contabile ed amministrativo, scelto anche tra non soci.

La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito della propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei Soci, che potranno proporre l'ordine del giorno. In tal caso, la stessa dovrà essere convocata entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente del Consiglio Direttivo.

Art.23) - L'Assemblea straordinaria dei Soci si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori. Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei due terzi (2/3) dei soci presenti per le modifiche statutarie e del voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

ORGANI SOCIALI

Art.24) - Gli organi sociali dell'Associazione sono: a)

l'Assemblea dei Soci

b) il Presidente

c) il Consiglio Direttivo

d) la Direzione Artistica

e) il Revisore e/o i revisori dei conti

Gli organi sociali rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Tutti i componenti gli organi sociali hanno il dovere di partecipare alle riunioni e possono, nell'ipotesi di cinque assenze consecutive non giustificate essere dichiarati decaduti dalla carica.

IL PRESIDENTE

Art.25) - Il Presidente è eletto dall'Assemblea e rimane in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione verso terzi e la Pubblica Amministrazione, Enti locali e privati. Assume le necessarie iniziative per il buon funzionamento dell'Associazione nei casi che giudica opportuni ed urgenti, salvo la ratifica del Consiglio Direttivo.

Convoca le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci. Firma gli atti ufficiali, convenzioni, contratti, disegni e tutti i documenti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Appone il proprio visto sulle pezze giustificative relative alle forniture, prima che siano liquidate dal Tesoriere. In sua assenza è sostituito dal Vice-presidente.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.26) - Il Consiglio Direttivo rappresenta l'Associazione, ne amministra i fondi, promuove iniziative culturali, cura i rapporti con gli Enti Pubblici, con i familiari degli allievi della Scuola di Musica, con il Direttore Artistico e con i collaboratori.

Esso è composto dal Presidente e di un numero variabile di **minimo 7 (sette) e massimo 9 (nove) componenti**, rispettivamente eletti dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà più uno dei componenti. Delibera le proprie scelte a maggioranza semplice dei presenti alle riunioni stesse. In caso di parità su una decisione prevale il voto del Presidente. Provvede, qualora uno dei componenti rinunci alla carica durante il corso del mandato, alla nomina del primo dei non eletti tra i candidati al Consiglio Direttivo.

Possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali, oltre i soci effettivi, anche soci benemeriti o onorari o collaboratori tecnici esterni al fine di un migliore conseguimento dei fini istituzionali. Il Consiglio Direttivo decade di diritto qualora cessino dalla carica la maggioranza dei suoi componenti.

Art.27) - Il Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile, provvede ad organizzarsi in modo da servire al meglio le esigenze dell'Associazione, ed, in particolare, deve provvedere alla nomina del Vice-presidente e degli altri Organi sociali indicati nello Statuto.

Il Consiglio Direttivo, in particolare:

- a) *programma l'attività sociale nel rispetto delle finalità dell'Associazione e delle direttive deliberate dall'Assemblea.*
- b) *provvede alla nomina del Direttore Artistico.*
- c) *con la collaborazione del Direttore Artistico elabora il programma annuale delle varie attività musicali e provvede alla sua attuazione.*
- d) *decide le date delle assemblee ordinarie e provvede alla convocazione dell'assemblea straordinaria secondo quanto previsto da questo statuto.*
- e) *redige e fa approvare dall'assemblea il regolamento dell'Associazione.*
- f) *delibera sulle domande di ammissione dei soci e determina le quote associative annuali;*
- g) *stabilisce annualmente le quote di frequenza della Scuola di Musica.*
- h) *redige il rendiconto economico finanziario dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.*
- i) *provvede a fare le opportune richieste di contribuzioni da parte dello Stato o di Enti pubblici e privati.*
- j) *decide, quando lo ritenga opportuno per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, di avvalersi della collaborazione di professionisti e/o tecnici e provvede a coordinarne l'attività.*

IL VICE PRESIDENTE

Art.28) - Il Vice - presidente, nominato dal Consiglio Direttivo su indicazione del Presidente, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso Presidente.

In assenza del Presidente e del vice - presidente le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal consigliere più anziano.

IL SEGRETARIO

Art.29) - Il Segretario cura l'esecuzione delle delibere del presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, redige i verbali delle riunioni ed attende alla corrispondenza.

Provvede alle notifiche della convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e a tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Aggiorna il registro dei soci e degli allievi della Scuola di Musica. Espleta le varie pratiche e/o agli obblighi fiscali. Può avvalersi dell'aiuto di uno o più collaboratori, scelti comunque tra i soci, su autorizzazione del Consiglio Direttivo.

IL TESORIERE

Art.30) - Il tesoriere cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto preventivo e quello consuntivo, la relazione finanziaria sui medesimi e sottopone le bozze ai sindaci revisori ed all'intero Consiglio Direttivo. Cura la riscossione delle quote associative e degli allievi della Scuola di Musica. Provvede a segnalare al Segretario i nomi dei soci decaduti per non avere onorato il pagamento della quota associativa annuale. Provvede, inoltre, al pagamento dei mandati, ivi compresi gli eventuali rimborsi di spesa ai soci stessi, deliberati dal Consiglio Direttivo e firmati dal Presidente.

IL REVISORE O REVISORI DEI CONTI

Art.31) - Il Revisore o i Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea, può essere anche non socio, deve essere preferibilmente qualificato in materia di contabilità ed amministrazione, dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo. Il Revisore dei Conti ha il compito di controllare la gestione e gli atti contabili dell'Associazione, ha pertanto il diritto di ispezione e verifica e redige la relazione da allegare al bilancio consuntivo. Per gravi motivi il Revisore può chiedere la convocazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 21 dello Statuto. Tale carica è onoraria perciò non retribuita.

IL DIRETTORE ARTISTICO

Art.32) - L'incarico di Direttore Artistico è conferito, in assenza della specifica figura professionale interna all'Associazione, ad un professionista esterno individuato su proposta del Presidente o dai componenti del

Consiglio Direttivo ed eletto con votazione a maggioranza qualificata dello stesso Consiglio. L'attività di direzione artistica e didattica è svolta dal Direttore Artistico che agisce con piena autonomia professionale, nel rispetto dello Statuto e delle finalità dell'Associazione. Ha facoltà inoltre, di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con parere consultivo.

Il Direttore Artistico deve avere competenze formative e professionali, specialistiche e specifiche in ambito musicale, didattico musicale ed organizzativo, provate sia da titoli accademici che da comprovata attività professionale. E' il responsabile dell'attività artistica dell'Associazione e della conduzione della Scuola di Musica; può avvalersi di collaboratori tecnici qualificati individuati anche tra gli associati, previo consenso del Consiglio Direttivo.

Il Direttore Artistico coordina e organizza:

- a) le prove di concertazione e di direzione del complesso bandistico e/o dei gruppi d'insieme, finalizzate alle attività organizzate dall'Associazione.*
- b) l'attività didattica, la scelta dei programmi ed i piani di studio dei corsi musicali, dei seminari e corsi di aggiornamento.*
- c) il conferimento di incarichi, d'intesa con il Consiglio Direttivo, per collaborazioni artistico musicali, di insegnamento ed assistenza alla Scuola di Musica e per ogni altra iniziativa organizzata dall'Associazione.*
- d) la gestione dei rapporti con genitori e allievi dei corsi musicali.*
- e) la definizione, in collaborazione con il Consiglio Direttivo, dell'organizzazione di eventi per lo sviluppo e la divulgazione della cultura musicale.*
- f) coordina, sotto l'aspetto culturale ed artistico, le relazioni esterne con istituzioni musicali e culturali nazionali e internazionali.*
- g) la collaborazione con la segreteria per la gestione dell'attività didattica e per la predisposizione del piano degli acquisti.*

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SCUOLA DI MUSICA

Art.33) - E' costituita in seno all'Associazione una Scuola di Musica, di cui responsabile è il Direttore Artistico, nominato dal Consiglio Direttivo, in base all'art. 32 dello Statuto.

I proventi dei corsi aperti ai soci e ai non soci saranno destinati esclusivamente al finanziamento delle iniziative culturali previste nello Statuto.

La Scuola di Musica è soggetta all'Assemblea dei Soci, al Consiglio Direttivo ed al Presidente, secondo le norme stabilite nel presente Statuto e dal regolamento interno.

Art.34) - Gli allievi della Scuola di Musica sono considerati soci ordinari. La partecipazione alle attività della Scuola prevede il pagamento di una quota associativa annuale e di una quota annuale di frequenza, che può essere pagata anche in rate mensili. Se minorenni sono rappresentati da uno dei genitori o da chi esercita la potestà e al conseguimento della maggiore età il genitore può richiedere l'iscrizione a socio. Gli allievi che hanno i requisiti indicati nell'art. 11 - **lettera b)** dello Statuto, sono considerati soci sostenitori dell'Associazione, previa valutazione del Direttore Artistico, degli insegnanti dei corsi e/o del Consiglio Direttivo.

Art.35) - Le modalità di individuazione degli istruttori, l'offerta formativa, l'organizzazione didattica, i rapporti con gli iscritti, lo svolgimento e la durata dell'incarico, le condizioni di iscrizione e frequenza sono disciplinate nel regolamento generale.

SCIOGLIMENTO

Art.36) - Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea, appositamente convocata in seduta straordinaria con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati aventi diritto di voto. Insieme alla delibera di scioglimento saranno nominati due responsabili per la liquidazione e dovranno determinarsi i poteri loro affidati.

Estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni no profit che perseguano le stesse finalità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37) - L'Associazione potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà opportuni al fine di raggiungere al meglio gli scopi sociali.

Per quanto non compreso nel presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni non riconosciute.

Il presente Statuto strutturato in 37 articoli è integralmente accettato dagli associati, unitamente al regolamento e alle deliberazioni che saranno integralmente rispettate.

Il Presente Statuto è stato approvato il _____ dall'Assemblea dei soci e registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Padova, in data _____ al N. _____ - Serie ____